



MM N° 23/2018 concernente l'approvazione della convenzione di polizia tra il Comune Polo di Locarno e i Comuni sede di Gordola, Minusio, Muralto

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 18 settembre 2018

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio e in linea con le disposizioni di Legge sottoponiamo per vostro esame e approvazione la convenzione di polizia che regola i rapporti di collaborazione tra la Polizia Polo della Città di Locarno e le polizie strutturate della Regione di polizia comunale VI del Locarnese e Vallemaggia.

Il testo unitario del presente messaggio municipale è stato concordato tra le parti.

1. INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore, lo scorso 1° settembre 2015, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento di applicazione (RLCPol), tutti i Comuni ticinesi devono poter disporre di un servizio di polizia, attraverso un proprio Corpo di Polizia formato da almeno 6 agenti (Corpo di polizia strutturato), sottoscrivendo una convenzione con un Comune che già ne dispone oppure con il Polo della rispettiva regione.

Oltre al Comune Polo (Locarno) si costituirono a suo tempo, per mezzo di accordi (convenzioni) tra i diversi Comuni della Regione di polizia comunale VI del Locarnese, due Corpi di polizia strutturati con i corrispondenti Comuni sede.



1.1 La Regione di polizia VI

Con l'entrata in vigore della LCPol la Regione VI del Locarnese è così strutturata:



La composizione dei comprensori comunali è la seguente:

Corpo di Polizia	Comuni convenzionati
1. Polizia Città di Locarno	Avegno Gordevio Bosco Gurin Campo Vallemaggia Cerentino Cevio Cugnasco-Gerra Lavizzara Linescio Maggia Mergoscia Onsernone Orselina Terre di Pedemonte
2. Polizia intercomunale del Piano	Brione sopra Minusio Brione Verzasca Corippo Frasco Gambarogno Gordola Lavertezzo Sonogno Tenero-Contra Vogorno
3. Polizia intercomunale Minusio-Muralto	Minusio Muralto



La nuova organizzazione di polizia - costituita da un effettivo di 75 agenti operativi (con esclusione quindi degli assistenti e degli ausiliari di polizia, rispettivamente degli agenti con specifiche mansioni nei settori amministrativi) - permette oggi, grazie al coordinamento del Polo, di gestire in modo ottimale e razionale i compiti di polizia.

Un'unica Centrale Operativa (CEOP) operante sulle 24 ore, rispettivamente un'unica piattaforma di comunicazione radio (Polycom) ed un sistema cantonale integrato di Condotta (Icad), agevolano, dal profilo strategico ed operativo, la comunicazione tra tutti i partner ticinesi operanti nell'ambito della sicurezza.

1.2 La convenzione attuale

Le normative cantonali prevedono la stipulazione di una convenzione di coordinamento, al fine di assicurare una condotta ed una copertura di polizia ottimale, condivisa su scala regionale.

Si è trattato, quindi, di stabilire un'organizzazione razionale e chiara nelle sue linee di comando, di regolare le modalità d'intervento extraterritoriali e la collaborazione tra polizie della regione.

Considerati i tempi politici per l'approvazione di un'eventuale convenzione da parte di tutti i Consigli comunali dei Comuni della Regione, rispettivamente la necessità di poter essere operativi già dal 1° Settembre 2015, l'organo politico-strategico della Regione (Conferenza regionale consultiva sulla sicurezza - Regione VI) formato cioè, oltre che dal capo dicastero del Comune Polo, anche da quelli dei Comuni sede, ha approvato il 1° gennaio 2016 una convenzione transitoria della durata di due anni (scadenza 31 dicembre 2017), di esclusiva competenza dei rispettivi Esecutivi. La convenzione fu quindi sottoscritta dai Municipi del Comune Polo di Locarno e dai Comuni sede di Gordola, Minusio e Muralto, in attesa dell'elaborazione di quella definitiva (oggetto del presente messaggio municipale) che potesse cioè considerare, oltre che l'esperienza nel frattempo acquisita, anche eventuali modifiche proposte dal Consiglio di Stato.

Quest'ultima convenzione, avendo una durata superiore ai due anni - che va oltre le competenze dei relativi Municipi - necessita ora di essere sottoposta per approvazione anche ai rispettivi organi Legislativi (Consigli comunali).

La convenzione transitoria, oltre ad aver consentito l'avvio della nuova realtà di polizia regionale nei termini legali previsti dalla Legge (LCPol), ha dato la possibilità (ai Municipi e ai Comandi di polizia) sia di maturare importanti quanto necessarie esperienze nel campo dell'organizzazione regionale, della collaborazione e del coordinamento operativo, sia di ottenere le sperate conferme circa i vantaggi di una collaborazione allargata rispettivamente una copertura di polizia ottimale e continuata su scala regionale.



A titolo d'esempio giova forse qui ricordare come dal 1° settembre 2015, ognuno dei 26 Comuni facenti parte della Regione VI, può infatti contare su un servizio di polizia comunale presente 24 ore su 24, garantito non più parzialmente solo dalla propria polizia strutturata di riferimento, che non ha risorse sufficienti per essere sempre presente, bensì anche da quella del Polo e in parte anche dalle altre polizie strutturate.

1.3 Vantaggi

La convenzione transitoria, oltre ad aver permesso di addentrarsi in una nuova realtà di polizia, a livello regionale, ha permesso ai Municipi e ai Comandi di polizia di maturare significative esperienze nell'ambito dell'organizzazione regionale, della collaborazione e del coordinamento operativo, ma anche di aver conferma della bontà e dei vantaggi di una collaborazione di polizia a livello regionale.

1.4 Convenzione definitiva

L'organo politico-strategico (Conferenza regionale consultiva sulla sicurezza - Regione VI) ha approvato il testo della nuova convenzione (dopo i necessari approfondimenti e adattamenti resisi necessari).

Tale decisione è stata presa in considerazione delle positive esperienze sin qui maturate (di cui si è già detto) e con l'approvazione dell'organo operativo (Consiglio regionale dei Comandanti - Regione VI).

Con il presente messaggio il Municipio propone all'onorando Consiglio comunale la convenzione definitiva, con l'intento di regolamentare in modo ottimale sia le necessità operative delle forze di polizia coinvolte (a vantaggio del grado di sicurezza dell'intero territorio regionale), sia le questioni amministrative e finanziarie derivanti dalla sua applicazione.

La presente convenzione, dopo essere stata approvata da parte di tutti i Consigli comunali, dovrà essere obbligatoriamente sottoposta alla ratifica del Consiglio di Stato.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LCPol, la convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.



2. CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha l'obiettivo di regolamentare:

- > competenze di coordinamento e di condotta (in particolare tramite la Conferenza sulla sicurezza e il Consiglio dei Comandanti);
- > modalità operative (competenze extra territoriali, compiti di polizia, collegamenti, copertura 24 ore, servizi di mantenimento dell'ordine);
- > procedure di contravvenzione extra territoriali (competenze ed incasso multe);
- > coordinamento centralizzato dei servizi di polizia centralizzati (centrale operativa, formazione, ecc.);
- > responsabilità civile, durata e contenzioso

Qui di seguito sviluppiamo alcuni commenti ai singoli articoli, al fine di agevolare una migliore e più approfondita comprensione:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto	<i>Elenco esaustivo delle tematiche disciplinate dalla convenzione.</i>
Art. 2: Finalità e principi	<i>cpv. 1: la finalità, ossia la collaborazione reciproca per garantire un servizio di polizia efficiente a vantaggio della sicurezza del territorio della Regione VI, rappresenta l'elemento cardine dell'intera convenzione.</i>
	<i>cpv. 2: i principi di autonomia, di reciprocità e di sussidiarietà rappresentano l'essenza e una condizione fondamentale della convenzione. Unicamente l'applicazione di detti principi potrà garantire un efficace ed efficiente servizio di polizia, retto, coordinato e contraddistinto da un'unione di forze ed esperienze di polizia, ma anche da una certa autonomia e reciprocità.</i>
	<i>Ogni partner dovrà, per assolvere in maniera ottimale alle proprie (ed altrui) incombenze, procedere ad un adeguamento in tempi ragionevoli dei propri effettivi di polizia. L'obiettivo per ogni Corpo di polizia resta quindi, come evidenziato, quello fissato dalla LCPol, ossia di dotarsi di un numero di agenti corrispondente almeno al tasso di agenti per abitanti, così definito sulla base del Piano Direttore Cantonale (l'Allegato 2 della convenzione riporta il computo di agenti - quale obiettivo minimo - per ogni Corpo).</i>

**Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta**

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni	<i>La Conferenza consultiva regionale - Regione VI rappresenta l'organo politico-strategico di coordinamento a livello regionale. Anche a livello cantonale esiste un tale organo (ossia la Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, cfr. art. 10 LCPol).</i>
Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie	<i>Il Consiglio regionale dei Comandanti - Regione VI rappresenta l'organo operativo-tattico di coordinamento a livello regionale. Anche a livello cantonale esiste un tale organo (ossia il Consiglio cantonale dei comandanti delle polizie, cfr. art. 11 LCPol).</i>
Art. 5: Competenze di coordinamento delle polizie	<i>Ai cpv. 1 e 2 sono state riportate, per esteso, le competenze che gli art. 6 e 12 LCPol attribuiscono alla Polizia polo, rispettivamente al Comandante di questa.</i>
Art. 6: Condotta di operazioni e interventi	<i>Al cpv. 1 si richiamano le competenze di coordinamento del Comandante della polizia Polo ai sensi dell'art. 6 LCPol . L'Ufficiale di picchetto della polizia Polo, divenendo anche Ufficiale di picchetto a livello regionale, garantisce una condotta ed un'organizzazione d'intervento sull'arco delle 24 ore, in particolare in assenza del Corpo di polizia strutturato di riferimento nel settore d'intervento.</i>

Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie	<i>L'operatività di polizia sull'intero territorio della Regione VI, ossia senza limiti giurisdizionali, rappresenta un'importante novità, finalizzata ad un'ottimizzazione dell'intero servizio di polizia.</i>
Art. 8: Compiti e funzioni di polizia	<i>In base ai principi che regolamentano la presente convenzione e di collaborazione tra i Corpi regionali, la polizia assolve tutti i compiti di polizia delegati e delegabili alle polizie comunali. All'art. 10 sono disciplinati i dettagli per quanto attiene alle presenze minime di servizio.</i>
Art. 9: Collegamenti radio	<i>Dal mese di ottobre del 2015 tutte le polizie del Locarnese operano sulla rete radio sicurezza Ticino (Polycom).</i>
Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore	<i>L'articolo regola, nel dettaglio, le coperture di servizio minime che le polizie strutturate sono tenute a garantire. Per assolvere a tale compito vengono sfruttate le sinergie e gli abbinamenti del personale tra i diversi Corpi. Evidentemente, e a seconda dei rispettivi effettivi di polizia, ogni polizia strutturata può decidere di aumentare tali coperture minime (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale di polizia).</i>
Art. 11: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)	<i>L'obbligo per il personale di polizia di prestare anche il servizio di mantenimento dell'ordine risponde ad un'esigenza, vieppiù manifesta, per fronteggiare i problemi d'ordine pubblico derivanti dal comportamento delle masse che implicano, giocoforza, un notevole dispiegamento di forze di polizia. L'obbligatorietà così convenuta dalle parti anticipa i contenuti di una Direttiva rispettivamente Direttiva di applicazione cantonale, ora in fase di elaborazione, a cui l'articolo rimanda in maniera vincolante.</i>



Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 12: Procedure di contravvenzione	<i>Si disciplinano qui le procedure, operative ed amministrative, nell'ambito dell'avvio delle procedure contravvenzionali che hanno per oggetto delle constatazioni effettuate all'infuori del proprio territorio di competenza.</i>
Art. 13: Competenze d'incasso	<i>L'articolo non necessita di ulteriori disquisizioni.</i>

Capitolo V: Servizi di polizia regionale centralizzati

Art. 14: Prestazione della Centrale operativa (CO)	<i>La CO rappresenta il centro nevralgico di tutte le attività di polizia, dal punto dell'interventistica e delle comunicazioni a livello regionale.</i>
Art. 15: Prestazione nell'ambito della formazione	<i>La coordinazione della formazione per tutto il personale delle polizie della Regione VI, tramite la polizia Polo, garantisce l'uniformità e la professionalità dell'intera azione di polizia, con conseguente benefici e risparmi anche per le polizie strutturate.</i>
Art. 16 Servizio anti-droga (SAD)	<i>Qui si sancisce il concetto di partecipazione al servizio SAD che opera, secondo i dettami stabiliti dalla LCPol e il relativo Regolamento in modo uniforme nella Regione VI.</i>

Capitolo VI: Disposizioni finali

Art 17: Responsabilità civile	<i>L'assunzione della responsabilità civile è chiaramente definita.</i>
Art. 18: Entrata in vigore e durata	<i>L'articolo non necessita di ulteriori disquisizioni.</i>
Art. 19: Contestazioni	<i>L'articolo non necessita ulteriori precisazioni.</i>
Art. 20: Modifiche successive	<i>cpv. 2: considerata l'esperienza acquisita nell'ambito dell'estensione delle competenze a livello regionale, per le attività di cui all'Allegato 2 Sezione B RLCPol, è stata inserita la regola già prevista in quest'ultimo che, de facto, decreta l'estensione immediata e automatica delle stesse. Ciò permetterà a tutti i Comuni di usufruire, da subito, dei vantaggi per le competenze di cui al ricordato Allegato (esempio SAD 2 - servizi antidroga). Nel documento, per garantire uniformità di estensione delle deleghe su tutto il territorio regionale, i Comuni firmatari danno procura al Comune Polo affinché li rappresenti nel postulare la relativa istanza.</i>
Art. 21: Disposizioni finali	<i>L'articolo non richiede ulteriori chiarimenti.</i>



3. CONCLUSIONI

La collaborazione oggi esistente tra le polizie del Locarnese è un dato consolidato, a dimostrazione del grado di efficienza e professionalità raggiunto.

La polizia ha dato ampia prova, soprattutto allorquando sollecitata per la risoluzione di eventi o problematiche particolari, di collaborare con le altre polizie comunali, allo scopo di garantire e preservare la sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio.

Mai come prima d'ora, la convenzione che vi viene qui proposta, permette indiscutibilmente di confermare, completare e rendere più efficiente il servizio della polizia comunale sul nostro il territorio, con indiscussi benefici per tutta la comunità, ma anche con un'inoppugnabile convenienza dal profilo finanziario.

Ci teniamo volentieri a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio e, sulla scorta di quanto esposto ai considerandi precedenti, vi chiediamo di voler

RISOLVERE :

1. È approvata la convenzione tra il Comune di Locarno (quale Comune Polo della Regione di polizia comunale VI), il Comune di Gordola (quale Comune sede della Polizia Intercomunale del Piano quale Corpo di polizia strutturata della Regione di polizia comunale VI), i Comuni di Minusio e Muralto (quali Comuni parte della convenzione intercomunale relativa alla collaborazione dei Corpi di polizia di Minusio e Muralto quale Corpo di polizia strutturata della Regione di polizia comunale VI) concernente l'organizzazione e la coordinazione della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia.
2. La convenzione entra in vigore con l'approvazione dei singoli Consigli comunali dei Comuni contraenti e la ratifica del Consiglio di Stato.
La stessa sostituisce ogni precedente accordo o convenzione in materia.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con distinta stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco: Il Segretario:

 avv. F. Dafond  avv. U. Donati

Annessa:
> proposta di nuova convenzione

Va per esame e preavviso alla Commissione delle petizioni

Allegato al MM N° 23/2018



CONVENZIONE

tra il **Comune di Locarno** (rappresentato dal Municipio)
per il Comune Polo della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia

e

1) il **Comune di Gordola** (rappresentato dal Municipio),
quale comune sede della **Polizia Intercomunale del Piano** quale corpo di polizia strutturata della
Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia;

2a) il **Comune di Minusio** (rappresentato dal Municipio)
quale comune parte della convenzione intercomunale relativa alla collaborazione dei Corpi di
polizia di **Minusio e Muralto** quale corpo di polizia strutturata della Regione di polizia comunale
VI del Locarnese est e Vallemaggia;

con

2b) Il **Comune di Muralto** (rappresentato dal Municipio)
quale comune parte della convenzione intercomunale relativa alla collaborazione dei Corpi di
polizia di **Minusio e Muralto** quale corpo di polizia strutturata della Regione di polizia comunale
VI del Locarnese est e Vallemaggia;

concernente:

**l'organizzazione e la coordinazione della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e
Vallemaggia.**

Richiamati:

- La Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989;
- Il Regolamento sulla polizia (RPol) del 06 marzo 1990;
- Gli articoli 3 cpv. 2, 5 cpv. 3, 6, 11 e 12 della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011;



- Gli articoli 1 cpv. 2, 2 cpv.1, 2 e 3 del Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol), nonché la Sezione A (compiti di base) e Sezione B (Compiti eventualmente conferibili) dell'Allegato 2 al Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol);
- Articolo 107 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987.

Le parti convengono quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto

La presente convenzione disciplina:

- a) Le competenze di coordinamento e di condotta della Regione di polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito Regione VI) da parte della Città di Locarno (in seguito: Comune Polo) e della Polizia Città di Locarno (in seguito Polizia Polo);
- b) L'organizzazione ed il funzionamento della Regione VI;
- c) Le modalità operative e d'intervento extraterritoriali delle Polizie della Regione VI;
- d) Gli aspetti finanziari relativi alle multe e agli incassi sui generis;
- e) I servizi di polizia centralizzati.

Art. 2: Finalità e principi

¹ I Comuni contraenti la presente convenzione (in seguito: le Parti) s'impegnano a collaborare reciprocamente per garantire un servizio di polizia efficiente a vantaggio della sicurezza del territorio della Regione VI.

² Il coordinamento tra le Polizie della Regione VI si basa sui principi:

- a) dell'autonomia: le Parti devono essere in grado di garantire autonomamente i propri servizi di polizia di base e di prossimità, strutturando i Corpi di Polizia con un numero di agenti di polizia almeno pari al tasso di agenti per abitanti in base alle zone del Piano Direttore Cantonale;
- b) della reciprocità: le Parti collaborano vicendevolmente dell'espletamento dei compiti;
- c) della sussidiarietà: le Parti offrono mutuo sostegno allorché una Parte, senza propria responsabilità, non è in grado di adempiere, eccezionalmente, al proprio compito.

³ Al fine di promuovere una politica degli effettivi il più possibile coordinata e condivisa, le Parti s'impegnano di principio ad assumere il personale di polizia necessario primariamente attraverso la Scuola cantonale di polizia.

⁴ Le prestazioni di polizia indicate nella Sezione A e B dell'Allegato 2 del RLCPol e le competenze di cui all'art. 107 e ss. della LOC devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta (art. 2 cpv. 1, 3 e 5 RLCPol).



Capitolo II: Competenze di coordinamento e di condotta

Art. 3: Organo di coordinamento dei Comuni

¹ Il Comune Polo esercita, a livello strategico, il coordinamento delle Polizie della Regione VI mediante la Conferenza Regionale Consultiva sulla sicurezza – Regione VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito: Conferenza Regionale).

Essa si compone dal Municipale Capo dicastero polizia del Comune Polo, che la presiede, e dai Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate, tutti con diritto di voto.

In caso d'impedimento da parte dei Municipali Capo dicastero polizia, essi si fanno sostituire dal Sindaco o da altri Municipali.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Comandante della Polizia Polo e su richiesta dei rispettivi Capi Dicastero, i Comandanti delle Polizie strutturate.

Il Presidente della Conferenza Regionale può decidere della partecipazione di altre persone (senza diritto di voto).

² La Conferenza Regionale è convocata, di regola, almeno due volte all'anno, e meglio l'ultima settimana del mese di aprile, rispettivamente la prima settimana del mese di settembre.

³ I Municipali Capi dicastero polizia dei Comuni sede delle Polizie strutturate assicurano, a loro volta, il coordinamento e la trasmissione delle informazioni ai Comuni da loro rappresentati.

⁴ Il Municipale Capo dicastero polizia del Comune Polo rappresenta, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LCPol, la Regione VI alla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza.

Art. 4: Organo di coordinamento delle polizie

¹ Per assicurare il coordinamento operativo e tattico delle Polizie della Regione VI è istituito il Consiglio Regionale dei Comandanti – Regione VI del Locarnese est e Vallemaggia (in seguito: Consiglio Regionale), composto dal Comandante della Polizia Polo, che lo presiede, e dai Comandanti delle Polizie strutturate.

In caso d'impedimento da parte dei Comandanti, essi si fanno sostituire da un loro rappresentante designato.

² Il Consiglio regionale è convocato mensilmente, di regola il primo mercoledì del mese. Il Presidente del Consiglio Regionale può invitare o proporre di invitare a partecipare altre persone (senza diritto di voto).

Art. 5 Competenze di coordinamento delle polizie

¹ La Polizia Polo e, in particolare il suo Comandante, esercita le competenze di coordinamento sul piano regionale stabilite dall'attuale art. 6 della LCPol. In caso di successive modifiche viene automaticamente adattato.

² Il Comandante della Polizia Polo, in accordo con i Comandanti, dispone l'impiego delle polizie strutturate per compiti richiesti dal Comando della polizia cantonale (art. 12 LCPol), e meglio per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.



³ Per l'esecuzione delle competenze di coordinamento di cui ai cpvi. 1 e 2, il Comandante della Polizia Polo si avvale del Vicecomandante e dei propri Ufficiali, o sottufficiali superiori.

⁴ Salvo eccezioni preventivamente concordate, la Polizia Polo è l'unica interlocutrice con la polizia cantonale per le questioni attinenti all'operatività della Regione VI.

Art. 6: Condotta di operazioni e interventi

¹ Tutte le Polizie della Regione VI assicurano, in virtù del principio dell'autonomia, la condotta del primo intervento all'interno della propria giurisdizione. In caso di necessità esse possono richiedere il supporto di un'altra Polizia strutturata o della Polizia Polo (art. 2, cpv. 2, lett. c.).

² La Polizia Polo, in stretta collaborazione con le Polizie strutturate, conduce le operazioni a carattere regionale conformemente agli art.li 6 e 12 LCPol e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Polizia cantonale, la quale detiene la conduzione principale e generale.

³ La Polizia Polo conduce gli interventi urgenti a carattere regionale. Resta riservata la competenza di primo intervento della Polizia strutturata territorialmente competente. In tal caso alla Polizia Polo compete la condotta in una fase successiva.

⁴ Nell'ottica del principio della reciprocità, la Polizia Polo assicura il primo intervento in tutta la Regione VI, laddove le rispettive Polizie strutturate non sono in servizio. La Polizia Polo informa tempestivamente le Polizie strutturate interessate dell'esito dell'intervento.

⁵ Il Comandante della Polizia Polo, o un Ufficiale da lui designato, conduce direttamente le operazioni e gli interventi della polizia comunale della Regione VI di rilevanza regionale. I Comandanti delle Polizie strutturate assicurano, in tal caso, la loro costante reperibilità ed una stretta collaborazione nell'ambito della condotta.

⁶ In casi particolari, previo accordo con il Comandante della Polizia Polo, il Comandante di una Polizia strutturata può assumere direttamente la condotta dell'evento, anche se di rilevanza regionale.

⁷ L'Ufficiale di picchetto della Polizia Polo assume il ruolo di Ufficiale di picchetto della Regione VI in particolare nei casi di cui ai cpv. 4 e 5.

⁸ Tutti i quadri di comando delle Polizie della Regione VI, in particolare i Comandanti e i Vicecomandanti, assicurano incondizionatamente, ed in ogni momento, per mezzo di un telefono mobile, la loro immediata reperibilità.

Essi devono, inoltre, garantire la loro presenza sul luogo dell'evento, nei casi di particolare gravità.

Capitolo III: Modalità operative e d'intervento extra territoriali delle polizie

Art. 7: Competenze extra territoriali delle polizie

¹ Ogni agente ed assistente di polizia alle dipendenze di uno dei Corpi di polizia della Regione VI esercita i poteri di polizia su tutto il territorio della Regione VI, senza riguardo dei propri confini giurisdizionali, conformemente alla LPol, LCPol ed alla presente convenzione.



² Qualsiasi intervento di polizia da parte di agenti e assistenti di polizia di altri Corpi della Regione VI deve essere notificato alla Polizia competente per il luogo dell'intervento.

³ Qualsiasi operazione particolare e pianificata congiunta, o non, deve essere accordata tra i rispettivi Comandi.

⁴ Ogni agente di polizia comunale, nel contesto di particolari collaborazioni operative, può esercitare le proprie funzioni in altre Regioni o Cantoni sotto la conduzione della corrispondente Polizia Polo o della polizia cantonale.

Art. 8: Compiti e funzioni di polizia

¹ Gli agenti delle Polizie della Regione VI svolgono, in ogni comune della stessa, anche in abbinamento tra loro:

- a) i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 RLCPol, rispettivamente nella Sezione B dell'Allegato 2 RLCPol, laddove assunti nei termini stabiliti dalla specifica delega;
- b) i compiti derivanti dalle competenze attribuite dall'art. 107 LOC;
- c) il servizio di mantenimento dell'ordine (MO), secondo condizioni regolate dalla presente convenzione;
- d) qualsiasi funzione di polizia di prossimità, di pattugliamento e d'intervento che la situazione dovesse richiedere, senza condizioni di durata ed orario.

² Con riferimento al cpv. 1 le Polizie della Regione VI operano sulle 24 ore per assolvere il proprio compito, conformemente all'art. 2 cpv. 2 RLCPol.

Art. 9: Collegamenti radio

¹ Tutte le Polizie della Regione VI operano sul medesimo gruppo di collegamento radio secondo le direttive della Polizia Polo.

² Ogni Polizia della Regione VI può, in caso di necessità, operare su di un canale riservato. In tal caso la Polizia interessata deve sempre assicurare una radio collegata sul canale di collegamento di cui al capoverso precedente.

Art. 10: Copertura dei servizi sulle 24 ore

¹ Le Polizie strutturate assicurano all'interno delle proprie giurisdizioni una copertura minima di base settimanale dal lunedì al venerdì, alle ore 07:00 alle ore 19:00 (60 ore sett.).

² Le Polizie strutturate assicurano inoltre, autonomamente o in abbinamento con altre Polizie strutturate, almeno una pattuglia di servizio (due agenti operativi) all'interno delle proprie giurisdizioni, esclusa la giurisdizione di Locarno, secondo la seguente copertura minima settimanale:

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 19:00 alle ore 22.00 (12 ore sett.);



- dal venerdì e prefestivi, dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del sabato (7 ore sett.);
- il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 02:00 della domenica (16 ore sett.);
- la domenica e festivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (8 ore sett.)

³ Le Polizie della Regione VI possono integrare agenti ed assistenti di polizia di altre Polizie nei propri servizi, sotto la responsabilità della Polizia che ne fa richiesta.

⁴ La Polizia Polo assicura, 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, un servizio di polizia per tutta la Regione VI. Per garantire una copertura ottimale del servizio di pattugliamento e interventistica, può avvalersi, in accordo con il rispettivo Comandante, del supporto di agenti delle polizie strutturate, da inserire negli effettivi operativi della Polizia Polo, ritenuto il rispetto degli effettivi stabiliti dalla Legge e delle esigenze di servizio delle Polizie strutturate. Essa presta tale servizio, di regola, a titolo gratuito, e meglio nell'ottica del principio di reciprocità.

⁵ La Polizia Polo garantisce la gestione delle richieste d'intervento provenienti dai Comuni della Regione VI durante le fasce orarie non coperte dalle rispettive Polizie strutturate, a titolo gratuito, e meglio nell'ottica del principio di reciprocità.

Art. 11: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)

¹La polizia polo ordina e dispone l'impiego di agenti delle Polizie strutturate ed è l'interlocutrice unica per la Polizia cantonale nell'organizzazione dei servizi di mantenimento dell'ordine (in seguito servizi MO) su tutto il territorio della Regione VI.

²Gli agenti di polizia uniformati del servizio esterno della Regione VI devono far parte del contingente del servizio MO della Polizia polo, secondo la Direttiva cantonale.

³L'equipaggiamento personale, lo stato d'efficienza dello stesso e la formazione degli agenti del servizio MO, sono a carico di ogni singolo Corpo di polizia, conformemente alla Direttiva cantonale.

⁴Nel caso in cui i servizi MO prestati diano origine a dei rimborsi, alle Polizie della Regione VI che mettono a disposizione il proprio personale sarà corrisposta la somma proporzionale al loro impiego. I rimborsi avvengono tramite la Polizia polo.

⁵Il Consiglio di Stato è competente per l'emanazione della Direttiva cantonale concernente l'obbligo delle Polizie comunali in ambito di servizi di mantenimento dell'ordine (MO). Il Consiglio cantonale dei Comandanti è competente per l'emanazione della relativa Direttiva d'applicazione.

⁶La Direttiva cantonale e la relativa Direttiva d'applicazione sono vincolanti per il Corpo di polizia polo e per i Corpi di polizia strutturati della Regione.

Capitolo IV: Procedure di contravvenzione extra territoriali

Art. 12: Procedure di contravvenzione



¹ Di regola ogni Polizia effettua le contestazioni per contravvenzioni solo sul territorio di propria competenza.

² Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che non implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, tutte le Polizie della Regione VI hanno la possibilità di avviare le procedure contravvenzionali anche per constatazioni effettuate al di fuori del proprio territorio di competenza. In questi casi la procedura viene interamente gestita dalla Polizia che ha effettuato la constatazione, la quale informa la competente Polizia.

³ Nell'ambito di operazioni e/o servizi abbinati a livello regionale che implicano l'applicazione della procedura prevista dalla LOC, la Polizia che effettua la constatazione trasmette un rapporto di segnalazione alla Polizia strutturata competente.

⁴ Oltre che nei casi di cui ai precedenti considerandi, la Polizia Polo ha sempre la facoltà di constatare ed avviare procedure contravvenzionali su tutto il territorio della Regione VI, tuttavia unicamente quando la Polizia strutturata del luogo interessato dall'evento non è in servizio e con informazione alla stessa.

Art. 13: Competenze d'incasso delle multe

L'incasso e la gestione amministrativa delle multe compete alla Polizia che gestisce la procedura di contravvenzione.

Capitolo V: Servizi di polizia regionale centralizzati

Art. 14: Prestazioni della Centrale operativa (CO)

¹ La Centrale operativa (CO) della Polizia Polo gestisce le informazioni e le banche dati per le Polizie strutturate, 24 ore su 24, assicurando il collegamento con la Centrale Cantonale d'Allarme della polizia cantonale (CECAL).

Art. 15: Prestazioni nell'ambito della formazione

La Polizia Polo, sentito il Consiglio dei Comandanti, assicura la coordinazione della formazione per tutto il personale delle Polizie della Regione VI.

Art. 16: Servizio Anti Droga

La Polizia Polo istituisce e conduce il Servizio Anti Droga e microcriminalità con un suo gruppo di agenti fissi. Le polizie strutturate della Regione VI garantiscono una collaborazione, con la messa a disposizione di agenti formati (SAD 2) e veicoli a tempo indeterminato e a rotazione, secondo le direttive impartite dalla Polizia Polo, in accordo con le Polizie strutturate.

Il SAD è autorizzato a condurre inchieste ed interventi su tutto il comprensorio della Regione VI, sotto la supervisione dell'antenna SAD della Polizia cantonale, del Ministero Pubblico o della



Magistratura Penale e/o dei minorenni, il tutto e meglio come al punto 7.1 della Sezione B dell'Allegato 2 RLCPol, previa apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato.

Capitolo VI: Disposizioni finali

Art. 17: Responsabilità civile

¹ Ogni Polizia della Regione VI risponde dei danni causati dagli agenti del proprio Corpo di polizia, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si sono verificati, sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

² Ogni infortunio professionale occorso ad agenti di polizia nell'ambito dei servizi oggetto della presente convenzione, indipendentemente dalla giurisdizione in cui si è verificato, è a carico delle compagnie assicurative cui sono iscritti gli agenti coinvolti.

Art. 18: Entrata in vigore e durata

¹ La presente convenzione entra in vigore, dopo l'approvazione da parte dei Municipi di Locarno, Gordola, Minusio e Muralto, al momento della crescita in giudicato della ratifica della stessa da parte del Consiglio di Stato.

² Con l'entrata in vigore della presente convenzione, la Convenzione provvisoria sottoscritta nel dicembre 2015 tra i Comuni di Locarno, Gordola, Minusio e Muralto, ratificata provvisoriamente con decisione SEL del 19 luglio 2016 n.128-RE13890, viene abrogata.

³ La presente convenzione ha una durata di 3 (tre) anni, a far tempo dalla sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta scritta di una delle Parti, inoltrata alle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 19: Contestazioni

¹ Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione deve essere sottoposta per un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Sezione degli enti locali (art. 6 cpv. 1 RLCPol).

² In assenza di conciliazione decide il Consiglio di Stato in prima istanza, secondo le consuete vie ricorsuali.

Art. 20: Modifiche successive

¹ Con il consenso delle Parti e con la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), in particolar modo in caso di estensione dei compiti in virtù di una specifica delega ai sensi



dell'Allegato 2, Sezione B RLCPol, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo accordo dei Municipi interessati.

² Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'Allegato 2, Sezione B (art. 2 cpv. 3 RLCPol) i Comuni firmatari danno procura al Comune polo affinché li rappresenti nella procedura relativa all'istanza per l'ottenimento dell'apposita delega affinché ogni agente delle polizie della Regione sia autorizzato a operare sull'intero comprensorio regionale.

³ In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.

⁴ È riservata ogni e qualsiasi disposizione superiore di legge, regolamento o direttiva applicabile in maniera vincolante all'oggetto della presente convenzione. Le disposizioni della presente in contrasto con i predetti ordinamenti divengono privi di effetto con l'entrata in vigore di questi ultimi.

⁵ La decisione di uno o più Comuni contraenti di disdire la Convenzione a seguito delle modifiche indicate all'art. 19 cpv. 2 non renderà necessaria la conseguente ratifica nei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Art. 21: Disposizioni finali

La presente convenzione è redatta in cinque esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.

Per il Municipio di Locarno

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Locarno,

Per il Municipio di Gordola

Damiano Vignuta

Thibaut Stefanicki

Gordola,

Per il Municipio di Minusio

avv. Felice Dafond

avv. Ugo Donati



Minusio,

Per il Municipio di Muralto

dr. Stefano Gilardi

lic. oec. Luca Frascina

Muralto,

Approvata dal Consiglio comunale della Città di Locarno, con Ris. del

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Gordola, con Ris. del
.....

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Minusio, con Ris. del
.....

Approvata dal Consiglio comunale del Comune di Muralto, con Ris. del

Ratificata dal Consiglio di Stato del